

	<p>CORPO POLIZIA LOCALE ASSOCIATO DELL'ALTO VERGANTE</p> <p>Convenzione tra i Comuni di Gignese – Brovello Carpu gnino (Provincia del Verbano Cusio Ossola) Massino Visconti – Nebbiuno – Pisano – Colazza (Provincia di Novara) <i>Sede: P.za IV Novembre, 9 28040 Massino Visconti (NO) tel 0322 219120 fax 0322 219640</i> polizia@comune.massinvisconti.no.it</p>	 <p>REGIONE PIEMONTE</p>
---	--	--

N.01/11 di prot.

Massino Visconti, 12 marzo 2011

OGGETTO: Nuovi adempimenti per verifica regolarità delle imprese, a seguito emanazione della Delibera della Giunta Regionale n. 20-380 del 26/07/2010, pubblicata sul BUR n. 30 del 29/7/2010.

Si informano tutti gli operatori commerciali su area pubblica che il 30 luglio 2010 è entrata in vigore la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 che ha sancito l'obbligo di presentazione della documentazione comprovante la **regolarità a fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali dell'impresa commerciale operante su area pubblica, per l'esercizio dell'attività medesima.**

I soggetti interessati sono tutte le imprese ambulanti, con posto fisso, in forma itinerante o che comunque ad altro titolo esercitino l'attività di vendita su area pubblica.

Per la **verifica di tale regolarità**, tutte le imprese operanti su area pubblica dovranno produrre, ai Comuni competenti territorialmente, la seguente documentazione indicata dalla Regione Piemonte:

- 1) D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva)** in caso di azienda con personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente;
 - **Certificato di regolarità contributiva**, in mancanza della D.U.R.C. e in caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente;
 - **Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all'anno precedente**, in difetto di entrambi i documenti sopraindicati;
- 2) Ricevuta dell'avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;**
- 3) Visura camerale in corso di validità;**

4) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda.

I soggetti preposti alla verifica sono:

- AUTORIZZAZIONI A POSTO FISSO: il Comune territorialmente competente, sede di posteggio;
- AUTORIZZAZIONI IN FORMA ITINERANTE: il Comune dove l'operatore ha avviato l'attività;
- TUTTI GLI ALTRI CASI: il Comune dove l'operatore ha scelto di esercitare l'attività.

Per tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche (con posteggio fisso o itineranti), già in attività, **la presentazione di tale documentazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno al fine di dimostrare, per l'anno fiscale e previdenziale precedente**, la loro regolarità.

L'operatore che si avvalga di coadiuvanti o di dipendenti o soci, è tenuto ad esibire la stessa documentazione comprovante la regolarità contributiva degli stessi.

Tale obbligo sussiste anche per gli spuntisti che, sin dalla data del 30 luglio 2010, per partecipare all'attribuzione dei posteggi vacanti, su qualsiasi delle tipologie mercatali previste dalla normativa in commercio su area pubblica, sono tenuti alla presentazione della suddetta documentazione.

Anche nel caso di acquisizione di azienda, o ramo d'azienda, ovvero nel caso di subingresso per causa di morte, o gestione o franchising e in generale nel caso di qualsiasi reintestazione di autorizzazione l'operatore deve essere in possesso della documentazione elencata sin dalla data di entrata in vigore della norma ovvero dal 30.07.2010. Per le attività iniziate da meno di un anno, rispetto alla data del 31 dicembre 2010, nel caso di acquisizione d'azienda per subingresso a seguito di cessione, gerenza, donazione, comodato d'uso gratuito di autorizzazione e di qualsiasi tipologia di trasferimento, gli operatori devono esibire la suddetta documentazione a nome del DANTE CAUSA.

Accertata la regolarità, il Comune competente rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita **attestazione di verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'impresa denominata V.A.R.A.**, da allegarsi all'autorizzazione, quale parte integrante della stessa.

La normativa si applica anche alle domande finalizzate alla partecipazione a fiere, sagre, o manifestazioni variamente denominate, il cui accoglimento da parte del Comune diventa subordinato alla regolarità fiscale e contributiva dell'impresa richiedente.

Per l'anno in corso, nell'attesa della presentazione della documentazione inerente le autorizzazioni di competenza dell'ufficio commercio del Comune (posto fisso e itineranti) da presentarsi, **entro il 30.04.2011**, si ricordano quelle che sono le conseguenze dell'irregolarità:

- *punto 2 – Capo II della D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010* → "Il Comune qualora riscontri inadempienze dispone la **SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, fino all'avvenuta regolarizzazione** della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, **a pena di revoca dell'autorizzazione"**

Distinti Saluti.

Il Comandante
Vice Comm/rio Aceti Mauro